

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE - DURATA

Articolo 1

(Costituzione e sede)

1. E' costituita, con sede nel Comune di Milano, la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata

Società Cooperativa Edilizia MUTUA ALLEANZA MILANESE

2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Articolo 2

(Durata della Società)

1. La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 3

(Adesioni ed iscrizioni)

1. La Società si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle Società cooperative.

2. La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire, ad associazioni di imprese e di tutela e rappresentanza delle società cooperative.

3. La Società richiede, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la iscrizione all'Albo nazionale delle Società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero delle attività produttive; compete al Consiglio di Amministrazione l'assolvimento degli adempimenti connessi e conseguenti a tale iscrizione.

Articolo 4

(Scopo Mutualistico)

1. La Società ha scopo mutualistico, che è perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri Soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse, umane ed economiche che gli stessi Soci possano rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società, dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati sia fra i Soci beneficiari che fra i Soci che non ne hanno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei Soci beneficiari all'aumento delle risorse della Società destinabili alla promozione ed allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati. È parte integrante dello scopo mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.

2. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

Articolo 5

(Oggetto sociale)

1. La Società, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in godimento, o con altre forme contrattuali che non ne trasferiscono la proprietà, ai propri soci, e dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile, l'integrazione sociale, la elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, nonché la gestione del patrimonio immobiliare proprio e dei soci.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Società può:

a) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso;

b) assegnare in godimento a tempo indeterminato ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che comunque, senza trasferirne la proprietà, consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;

c) assegnare in godimento ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a soci o terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a);

d) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Società o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;

e) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;

f) prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;

g) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo.

3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contrat-

ti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta, ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;

c) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;

d) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

e) ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge e/o dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti;

f) stipulare, quale soggetto utente, contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;

g) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi, che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Società;

h) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;

i) fornire servizi di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento

dell'oggetto sociale;

l) consorziarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

m) promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere preventivamente deliberata dall'Assemblea;

n) partecipare ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del Codice Civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;

o) aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto con espressa esclusione di attività professionali protette e riservate, (quali, fra le altre, la revisione contabile e l'assistenza fiscale) ai sensi delle leggi vigenti in materia.

4. Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società.

5. La Società può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli Stati dell'Unione europea, nelle quali risiedano propri soci.

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6

(Numero, responsabilità e requisiti dei Soci)

1. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della Società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. La responsabilità di ogni Socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.

3. Possono essere Soci le persone fisiche e giuridiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative, di cui la Società si avvalga, non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di Socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

5. Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quella della Società.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

1. Chi desidera divenire Socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa sottoscritta da due soci presentatori che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno un anno, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società, eventuale indirizzo di posta elettronica;

b) valore della partecipazione che intende sottoscrivere;

c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.

2. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della Società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.

3. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente;

b) estratto della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società;

c) indicazione del numero dei Soci ed elenco nominativo delle cariche sociali;

d) certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la Società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti;

e) se società cooperativa edilizia di abitazione, certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative di abitazione e dei loro consorzi.

Articolo 8

(Delibera di ammissione)

1. Gli Amministratori, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberano sull'accoglimento della domanda di ammissione, con l'intento di favorire l'adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividano lo scopo mutualistico della Società e con facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone fisiche o giuridiche aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della Società o prive dei requisiti ritenuti idonei per fare parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività. Le delibere di ammissione sono adottate rispettando l'ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
5. Gli Amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 9

(Obblighi dei Soci)

1. Il Socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:
 - a) versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta, se non già versata all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
 - b) versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
 - c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Socio è tenuto:
 - a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
 - b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
 - c) al versamento del contributo annuo delle spese non riconducibili alla gestione degli immobili, nella misura deliberata dagli Amministratori per la copertura delle spese ammini-

strative della Società; i Soci di nuova ammissione versano una quota proporzionale al tempo compreso fra la data della delibera di ammissione ed il termine dell'esercizio;

d) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale;

e) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;

f) a comunicare mediante lettera raccomandata, PEC o consegna diretta, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio; tutte le comunicazioni inviate dalla Società all'ultimo domicilio comunicato e riportato sull'anagrafica dei Soci si intendono per validamente trasmesse.

3. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Articolo 10

(Diritti dei Soci)

1. Il Socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i Soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

3. I Soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei Soci ed il libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i Soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

4. I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al Socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la Cooperativa.

Articolo 11

(Recesso del Socio)

1. Il Socio, nei casi di legge, può chiedere di recedere dalla Società con un preavviso di novanta giorni, decorsi due

anni dall'iscrizione nel libro dei Soci.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

3. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

4. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

5. La domanda di recesso deve essere inviata alla Società, per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta.

6. La domanda di recesso è annotata nel libro dei Soci a cura del Presidente ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione dell'avvenuta annotazione e, per i rapporti mutualistici tra Socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta novanta giorni prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano, dalla data dell'annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non Soci.

7. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Articolo 12

(Esclusione del Socio)

1. La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del Socio che:

- a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile;
- c) previa intimazione da parte degli Amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti. Nel caso in cui la morosità sia relativa al canone di godimento e alle spese accessorie per l'uso dell'alloggio, e non sia giustificata da valide ragioni riconosciute come tali dal Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo delibera l'esclusione del socio, la conseguente revoca dell'assegnazione e l'immediato avvio dell'azione legale;

d) ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;

f) sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

2. La delibera di esclusione è comunicata al Socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei Soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il Socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Società.

4. In caso di prolungata irreperibilità del Socio con il quale non intercorrono scambi mutualistici, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'esclusione del Socio al quale non sia stato possibile recapitare per almeno tre volte la corrispondenza o quando, benché regolarmente convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, a chiarire la propria posizione.

Articolo 13

(Decesso del Socio)

1. Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di secondo grado, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non indichi la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 4. In assenza, fra gli eredi, delle persone prima indicate, gli stessi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

2. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, legati al socio da vincoli di parente-

la o affinità, purché conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.

3. Al socio deceduto prenotatario o assegnatario di un'abitazione può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato il diritto al godimento dell'abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa. Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario di un immobile con destinazione non residenziale.

4. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

5. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

6. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 14

(Liquidazione della partecipazione)

1. Nel caso di recesso, esclusione o morte del Socio, la liquidazione della quota sociale versata e delle eventuali rivalutazioni, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto, tenendo conto delle eventuali perdite imputabili al capitale.
2. È escluso dalla liquidazione il sovrapprezzo versato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).
3. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è effettuata dagli Amministratori entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da parte dell'Assemblea; gli Amministratori possono deliberare che l'intero importo liquidato o l'importo corrispondente ai ristorni che l'Assemblea abbia deliberato di distribuire mediante aumento proporzionale delle quote sociali o mediante la emissione di strumenti finanziari venga corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni; in caso diverso, decorso il termine di sei mesi, fruttano a favore del Socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al tasso legale. Sulle somme liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del Socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.
4. Le somme di cui al comma precedente restano a disposizione del Socio receduto o escluso e degli eredi del Socio deceduto, presso la sede legale della Società, per un anno dalla data della trasmissione dell'invito a ritirarle, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, le somme sono devolute alla riserva straordinaria.
5. La liquidazione dei versamenti effettuati dal Socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Società è disciplinata dai relativi Regolamenti; il ritiro dei prestiti sociali da parte degli eredi del Socio deceduto è disciplinato dalle disposizioni sulla successione.
6. Il Socio receduto o escluso e gli eredi del Socio deceduto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno effetto o il decesso si è verificato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente e gli eredi del Socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 15

(Patrimonio della Società)

1. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e composto da un numero illimitato di quote;
 - b) dalle riserve di rivalutazione;
 - c) dalla riserva legale;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva o fondo di accantonamento;
 - f) da eventuali liberalità e contributi pervenuti alla Società per il conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Le riserve non sono ripartibili fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento.
3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

(La partecipazione sociale)

1. Le partecipazioni sociali dei Soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai Soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.
2. Il valore della partecipazione di ciascun Socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.
3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a Soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Articolo 17

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale della Società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18

(Bilancio di esercizio)

1. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.
2. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
3. Il bilancio deve riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli Amministratori e l'Organo di controllo documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice Civile. Gli Amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa dei dati relativi ai prestiti sociali e dell'e-

ventuale assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deliberate dall'Assemblea.

4. Se sono stati superati dal valore della produzione o dalle riserve indivisibili o dai prestiti sociali, gli importi, rispettivamente, indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti, il bilancio di esercizio deve essere certificato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 19

(Risultato dell'esercizio)

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla collocazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale dividendo nel limite massimo di cui all'art. 2514 c.c. come richiamato dal successivo art. 37;
- d) ad eventuale ristorno;
- e) quanto residua alle riserve disponibili e indivisibili.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente della Società
- d) il Collegio Sindacale se nominato
- e) il Revisore Contabile

Articolo 21

(L'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 22

(Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori e gli Organi di Controllo;
- c) determina l'emolumento complessivo per il Consiglio di Amministrazione e per gli Organi di Controllo;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- e) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, o sottoposti alla sua

approvazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi Soci, o per le materie per le quali sia richiesto l'esame da parte del Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 23

(Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c) sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- d) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Articolo 24

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nella sede della Cooperativa ed in ogni ingresso degli edifici di proprietà della cooperativa almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax, posta elettronica (email) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

4. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

Articolo 25

(Costituzione dell'Assemblea dei Soci e validità delle deliberazioni)

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.
2. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.
3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.
4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente statuto.
6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5 del presente articolo e previa modifica dell'oggetto sociale ove necessario, l'Assemblea convocata per autorizzare l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali a proprietà indivisa già assegnati in godimento ai Soci è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, e la delibera è validamente presa quando ottenga il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quin- ti) dei presenti. Le predette condizioni sono richieste anche per la modifica del presente comma 6 e dell'art. 5 comma 1 del presente statuto.
7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i Soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori.
9. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che deve indicare le modalità e il risulta-

to delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e contrari.

11. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

12. Le deliberazioni che non siano assunte in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dai Soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli Amministratori e dall'Organo di controllo nei limiti, con le modalità ed il procedimento previsti dalla legge.

Articolo 26

(Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci)

1. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di Società da queste controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro Socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

3. Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Articolo 27

(Composizione del Consiglio di Amministrazione Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Società e da quattro oppure da sei membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni, non dipendenti della società, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. L'Assemblea sceglie i Consiglieri in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale delle categorie nelle quali possono essere idealmente suddivisi i soci tenendo conto delle attività e dei servizi di cui hanno o non hanno beneficiato e degli apporti, finanziari e di lavoro, con i quali hanno concorso al conseguimento dell'oggetto sociale.

3. I soci che si candidano alla carica di Consigliere devono depositare, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale a disposizione dei soci, il proprio curriculum professionale ed il programma di attività che si propongono di realizzare; il documento depositato non deve superare due pagine dattilo-

scritte.

4. I documenti depositati entro il termine indicato dal comma precedente sono messi a disposizione dei soci presso la sede della società.

5. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

6. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

7. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

8. I compensi e/o i rimborsi spese riconosciuti ai Consiglieri sono determinati dall'Assemblea che provvede alla loro elezione.

9. I Consiglieri non possono assumere la qualità di soci il-limitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto il Consigliere decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

10. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, decade di diritto dalla carica il Consigliere che:

a) perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Società o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia dichiarato fallito;

b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Società entro il termine che gli è stato indicato;

c) non sia presente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell'Assemblea.

11. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 28, comma 4.

12. Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio ed al Presidente del Collegio Sindacale se nominato; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Consiglieri.

13. La cessazione dei Consiglieri dalla carica per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale se nominato.

14. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei propri doveri, a meno che si tratti di funzioni affidate ad uno o più Consiglieri, e sono altresì solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni non si estende al Consigliere che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

15. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla Società o a una o più società controllate, i soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto possono denunciare i fatti al Tribunale, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile, con ricorso notificato anche alla Società.

16. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa dall'Assemblea o dai soci ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis del Codice civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Consiglieri; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 28

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri, i quali devono riferire al Consiglio

sui risultati conseguiti nella prima riunione successiva alla conclusione dell'incarico ovvero, qualora questo si prolunghi per oltre tre mesi, al termine di ciascun trimestre dal suo affidamento; il Consiglio può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun Consigliere può chiedere ai Consiglieri delegati che siano fornite in Consiglio informazioni relative agli incarichi agli stessi affidati. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati specifici incarichi potrà essere riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che può confermarli o sostituirli per la residua durata del mandato del Consiglio in carica.

5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata nei successivi sessanta giorni per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri di nuova nomina scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno l'intero Consiglio, l'Assemblea per la sua ricostituzione deve essere convocata, con le stesse modalità, dal Collegio Sindacale nei successivi trenta giorni; nel frattempo, il Collegio Sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Società possono essere impugnate dai Consiglieri e dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma, del Codice civile ed il Consigliere risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione.

7. I Consiglieri rispondono dei danni che siano derivati al-

la Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 29

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto:

a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

c) convoca l'Assemblea dei soci;

d) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) delibera gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice civile;

f) delibera la costituzione di uffici e sedi secondarie della Società, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;

g) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; esamina i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi competenti, il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;

h) delibera la fusione di cui all'articolo 2505 del Codice civile e redige, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501-ter e 2506-bis del Codice civile;

i) redige il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo

2512, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice civile, e predispone la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e le informazioni sul prestito sociale previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione fornisce nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. una comunicazione completa e chiara in merito alla gestione del prestito sociale, al suo utilizzo, al rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, alla coerenza con le nuove disposizioni eventualmente emanate, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;

l) ove obbligatorio per legge, sottopone a certificazione il bilancio di esercizio da parte di una società di revisione specializzata ed iscritta nel relativo albo;

m) su proposta del Presidente, delibera l'assunzione o il licenziamento dei dipendenti della Società e ne disciplina il rapporto di lavoro, nomina direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a Consiglieri o dipendenti della società; ed eventualmente a terzi;

n) assume le deliberazioni ad esso affidate dai Regolamenti statutari ed organizzativi approvati dall'Assemblea;

o) svolge le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge sulla privacy;

p) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese anche cooperative;

q) provvede alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero mancare durante il proprio mandato;

r) propone all'assemblea di pronunciarsi sulle richieste presentate da coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione non abbia accolto la domanda di ammissione e, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

s) relativamente al prestito sociale gli Amministratori, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione includono le informazioni relative all'ammontare della raccolta presso Soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società, l'indicazione della eventuale forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o eventuale schema di garanzia) e del tipo di garanzia oppure della costituzione di un patrimonio separato, la definizione dei modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare o adottato e l'indi-

ce della struttura finanziaria e ogni altra informazione prevista dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

Articolo 30

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni trimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata, anche per via telematica, o consegnata ai Consiglieri ed ai Sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per email ovvero comunicata telefonicamente, con un preavviso di almeno due giorni.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammessa la partecipazione a mezzo di teleconferenza, ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente della Società designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto del Presidente e del Segretario.

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla data della deliberazione, dal Collegio Sindacale e dai Consiglieri assenti o dissenzienti.

Articolo 31

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa)

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci;

2. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto; ad esso si applicano i motivi di decadenza previsti per i Consiglieri.

3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del-

la Società e ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della Società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, la tenuta dei libri sociali, ed il controllo dell'attività svolta dai dipendenti della Società.

4. Al Presidente, in particolare, competono:

- a) la promozione degli strumenti organizzativi che facilitino ed incentivino i rapporti fra i soci e la Società;
- b) la promozione delle iniziative dirette all'ampliamento del numero dei soci ed al soddisfacimento dei bisogni espressi, nell'ambito dell'oggetto sociale, dalla maggior parte di essi;
- c) l'adozione dei provvedimenti diretti al miglioramento dell'efficacia e della qualità delle attività svolte e dei servizi prestati dalla Società;
- d) la predisposizione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e la sua convocazione;
- e) l'adozione dei provvedimenti che gli sono demandati dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;
- f) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
- h) la nomina, revoca e sostituzione consulenti, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- i) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- l) l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente e dei collaboratori dandone poi informazione per la ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 (Organi di controllo)

1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
2. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.
3. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

5. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto delle nomine per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

6. Il controllo contabile sulla Società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è affidato ed esercitato a norma di legge.

TITOLO V

PRESTITI SOCIALI

Articolo 33

(Prestiti sociali)

1. I prestiti effettuati dai Soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono, pertanto, un impegno morale a cui i Soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei Soci persone fisiche, l'importo complessivo dei prestiti e quelli effettuati da ciascun Socio persona fisica non possono superare i limiti massimi previsti dalla legge.

4. La raccolta del risparmio è consentita esclusivamente nei confronti dei Soci che siano iscritti nel libro dei Soci, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti dalla legge e dalle disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono separatamente evidenziati i prestiti sociali, suddivisi per classi di durata dei vincoli eventualmente applicati, le forme di garanzia adottate o lo schema di garanzia al quale la Società abbia aderito, nonché l'entità del rapporto tra valore complessivo dei prestiti e del patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai Soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso. L'Organo di controllo deve vigilare sull'appli-

cazione del presente comma, riferendone all'Assemblea nella relazione annuale.

6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento gli sono demandate dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai Soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai Soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il Socio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

(Regolamenti interni)

1. I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Società possono essere disciplinati da appositi Regolamenti statutari, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti dei Soci.

2. In tali Regolamenti sono, in particolare, disciplinati:

a) le forme e le modalità di partecipazione, finanziaria e di altra natura, dei soci destinatari beneficiari alla realizzazione dei programmi, attività e servizi;

b) la disciplina dei rapporti fra i Soci destinatari o beneficiari e la Società nel corso di realizzazione del programma, delle attività e dei servizi;

c) i criteri e le regole mutualistiche in base ai quali vengono determinati ed aggiornati i corrispettivi richiesti per i prodotti o i servizi realizzati, che devono comprendere i

contributi mutualistici versati dai Soci destinatari o beneficiari in attuazione dello scopo mutualistico e per la promozione dell'attività della Società a beneficio degli altri Soci; tali corrispettivi devono assicurare ai Soci beneficiari il rispetto del principio di parità di trattamento, conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società;

d) le caratteristiche ed i contenuti degli atti contrattuali, provvisori e definitivi, che disciplinano i rapporti fra i Soci destinatari o beneficiari e la Società relativamente ai prodotti servizi realizzati.

Articolo 35

(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia insorta fra i Soci e la Società o fra i Soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da Amministratori, componenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del tribunale ove ha sede la Società che indica anche l'arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

2. Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

4. La domanda di arbitrato proposta dalla Società o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle imprese a cura del Presidente della Società ed è resa disponibile ai Soci presso la sede sociale ed in luogo accessibile con le stesse modalità utilizzate per gli estratti dei processi verbali relativi alle revisioni cooperative.

5. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura Civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

6. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura Civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

7. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la Società.

8. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai Soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; i Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 36

(Scioglimento e liquidazione della Società)

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

2. Gli Amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, procedendo alla convocazione dell'Assemblea ed all'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa dello scioglimento ovvero della deliberazione dell'Assemblea; in caso di omissione, il verificarsi di una causa di scioglimento può essere accertato con decreto del Tribunale, su istanza dell'Organo di controllo o di singoli Amministratori o Soci. In caso di ritardo od omissione, gli Amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla Società, dai Soci, dai creditori sociali e dai terzi.

3. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento dell'effettuazione delle consegne al liquidatore, gli Amministratori conservano il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai Soci, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti od omissioni compiuti in violazione di tale obbligo.

4. L'Assemblea può sempre modificare la deliberazione di cui al comma 1, con la stessa maggioranza, e può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, applicandosi, in tal caso, la disciplina prevista dall'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice Civile.

5. I liquidatori possono essere revocati dall'Assemblea o,

quando sussista una giusta causa, dal Tribunale, su istanza dell'Organo di controllo dei Soci.

6. Avvenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori, a loro cura, gli Amministratori cessano dalla carica e consegnano agli stessi liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato; di tale consegna viene redatto apposito verbale. Le disposizioni del presente Statuto relative alle decisioni dei Soci, alle Assemblee, agli Amministratori ed all'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Alla denominazione della Società deve essere aggiunta l'indicazione che la stessa è in liquidazione.

7. I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in materia di responsabilità degli Amministratori.

8. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di liquidazione delle Società per Azioni.

9. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

10. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalla disposizione agevolativa, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 3 lettera c) del presente statuto, la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 37

(Requisiti mutualistici)

1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c., dalle leggi speciali e dal presente statuto, e segnatamente:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito albo di cui all'articolo 2512, 2° comma del Codice Civile.

Articolo 38

(Disposizioni integrative)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

FIRMATO: ANTONIO DEL SOLE - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.